

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell'art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) — Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari che accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, di emettere un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione — Legislazione nazionale che contiene già un divieto assoluto di atti di contraffazione e che prevede sanzioni penali in caso di continuazione di tali atti

Dispositivo

- 1) L'art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che il fatto che il rischio che gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario proseguano non è evidente o è, in qualche modo, limitato non costituisce di per sé un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti.
- 2) L'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che la legge nazionale comporti un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e preveda la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave, non costituisce un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti.
- 3) L'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che ha emesso un'ordinanza che vieta al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, ha l'obbligo di adottare, conformemente alla legge nazionale, le misure idonee a garantire il rispetto di tale divieto, anche se tale legge comporta un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e prevede la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave.
- 4) L'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94, deve essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che ha emesso un'ordinanza che vieta al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario ha l'obbligo di adottare, tra le misure previste dalla legge nazionale, quelle che sono idonee a garantire l'osservanza di tale divieto anche se tali misure non potrebbero, in virtù di tale legge, essere adottate in caso di contraffazione analoga di un marchio nazionale.

(¹) GU C 257 del 15.10.2005.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 novembre 2006
— Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-357/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato membro — Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Omessa trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 331/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato membro — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57)

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 281 del 12.11.2005.